

Codice A1715A

D.D. 24 febbraio 2025, n. 165

Art. 17 l.r. 5/2018 Articolo 6 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i Ampliamento dell'Azienda faunistico-venatoria (AFV) "LAGO DI SARTIRANA".



ATTO DD 165/A1715A/2025

DEL 24/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 Articolo 6 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i Ampliamento dell'Azienda faunistico-venatoria (AFV) "LAGO DI SARTIRANA".

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la legge regionale 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie e in particolare l'articolo 6 comma 3 "Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali" che prevede: "L'istanza di ampliamento o di permuta anche con ampliamento dei terreni, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) se non diversamente disciplinato dallo statuto, verbale dell'assemblea,
- b) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella interessate dalla modifica,
- c) cartografia in duplice copia con l'indicazione delle modifiche richieste,
- d) elenco delle particelle escluse dall'azienda,
- e) elenco delle particelle incluse nell'azienda,
- f) relazione predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 134 del 4 maggio 1999 con la quale è stata confermata e rinnovata la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA di complessivi

172,611 ettari, ubicata nei Comuni di Bozzole e Valenza e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del *omissis*, fino al 31 gennaio 2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 294 del 11 novembre 2004 con la quale è stata rinnovata l'Azienda faunistico-venatoria, fino al 31 gennaio 2014 a favore del *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 1184 del 9 dicembre 2013 con la quale l'Azienda faunistico-venatoria è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2021 a favore del *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 314 del 10 aprile 2017 di presa d'atto della nomina del Sig. Pietro PIANZOLA a Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA, di complessivi 172,611 ettari e ricadente nei comuni di Bozzole e Valenza, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del *omissis*, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 198/A1709C/2021 del 07 marzo 2021, con la quale è stata rinnovata l'Azienda faunistico-venatoria LAGO DI SARTIRANA, fino al 31 gennaio 2029 a favore del Sig. Pietro PIANZOLA;

vista la determinazione dirigenziale DD-A17 1050 del 25/11/2023 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale e di ridefinizione dei confini indicante una superficie totale di 174,2463 ettari di cui 172,4624 ettari di TASP;

vista la nota N. Prot. 00015791 del 28/06/2024 con cui il Concessionario Sig. Pietro PIANZOLA ha chiesto l'ampliamento della superficie aziendale per ettari 12,6543 e nella quale dichiara:
“- che il consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ad operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato per anni seguenti;
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio”;

vista la relazione tecnica, allegata all'istanza, redatta da tecnico abilitato;

considerato che lo Statuto, permette al Concessionario di richiedere modifiche territoriali;

constatato che la richiesta di ampliamento è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

considerato che con nota N. Prot. 00016244 del 04/07/2024 lo scrivente Settore ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di ampliamento della AFV LAGO DI SARTIRANA anche ai contro-interessati Ambito Territoriale di Caccia AL1 (ATC AL1) e che, alla scadenza del termine concesso, non sono pervenute osservazioni contrarie all'istanza presentata dal Concessionario dell'azienda;

dato atto che in sede di sopralluogo effettuato in data 18 luglio 2024 dai funzionari incaricati dell'istruttoria, l'AFV ha una parte del territorio in Regione Piemonte e una parte in Regione Lombardia e che l'insieme delle parti costituisce un corpo unico autorizzato con 2 distinte concessioni una della Regione Piemonte, l'altra della Regione Lombardia;

vista la nota N. Prot. 00030877 del 20/12/2024 inviata al Concessionario con la quale si è richiesto il provvedimento dell'ente gestore “Parco Naturale del Po Piemontese” sulle valutazioni d'incidenza inerente l'ampliamento della AFV “LAGO DI SARTIRANA” con contestuale sospensione dei termini del procedimento in attesa della suddetta valutazione di incidenza;

vista la nota N. Prot. 00001734 del 23/01/2025 inviata al Concessionario con la quale si è comunicato che il procedimento è sospeso in attesa della definizione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza, così come previsto dall'articolo 43 comma 10 della L.R. 19/2009;

preso atto del provvedimento n. 34 del 07 febbraio 2025, dell'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese, che conclude positivamente la Valutazione d'Incidenza appropriata in merito al progetto "Ampliamento dell'AFV Lago di Sartirana" in Comune di Bozzole (AL), proponente AFV Lago di Sartirana, in quanto si ritiene che lo stesso non determini incidenza negativa su habitat e specie caratterizzanti la Zona Speciale di Conservazione IT1180027 "Confluenza Po- Sesia - Tanaro" e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180028 "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino" a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. sia maggiormente dettagliato il "programma pluriennale di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale", prevedendo la ricostituzione di aree naturali (ad esempio mediante l'incremento della siepe prevista e la realizzazione non solo di colture a perdere ma anche di aree a prato polifita permanente o di aree boscate), da concordare con l'Ente-Parco entro 3 mesi dalla data del presente atto;
2. non siano effettuate immissioni di specie alloctone, in particolare della specie alloctona Fagiano (*Phasianus colchicus*);
3. non sia utilizzato munizionamento al piombo;

considerato che le suddette prescrizioni hanno valore di obbligatorietà;

considerato che l'art. 6 comma 2 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., stabilisce quali sono i motivi ostativi per l'accoglimento delle istanze di ampliamento e successivo comma 3 disciplina la documentazione da produrre;

rilevato che nel caso di specie la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto e non emergono i motivi ostativi di cui all'art. 6 comma due sopra citato;

considerato che dal controllo effettuato dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, la superficie totale dell'ampliamento risulta essere pari a 11,8328 ettari di cui 11,6863 ettari TASP;

preso atto del verbale relativo al controllo documentale del 24/02/2025 redatto dai funzionari incaricati, conservato agli atti del settore;

Ritenuto pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata, di:

- autorizzare l'ampliamento della AFV LAGO DI SARTIRANA da 174,2463 ettari, di cui 172,4624 ettari di TASP a 186,0792 ettari, di cui 184,1487 ettari di TASP, che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale come da cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- fare obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Faunistico Venatoria" sul nuovo confine dell'Azienda come da cartografia allegata. Le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a 20 cm. per 30 cm e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- fare obbligo di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 34 del 07 febbraio 2025 emanata dall'Ente Gestione delle Aree protette del Po piemontese;

vista la scheda n. 367 dell'allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 193 giorni e che il mancato rispetto del termine di 180 giorni è dovuto alla complessità dell'istruttoria volta ad valutare le prescrizioni particolari imposte nel provvedimento di valutazione di incidenza, che incidono sull'attività venatoria e sulla gestione dell'azienda sia per quanto concerne le modalità di caccia con l'uso dei cani sia per il divieto di immissione della specie Fagiano (*Phasianus colchicus*), nonché il rispetto dell'area contigua che consente solo ai residenti dei comuni ricompresi nell'area contigua all'area protetta di effettuare l'esercizio dell'attività venatoria; altresì è stata verificata, di concerto con la Regione Lombardia, la vigenza del provvedimento concessorio relativa alla parte del territorio lombardo pervenuta allo scrivente settore il giorno 24/02/2025;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie. Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. DGR 8 marzo 2004, n. 15-1195";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d.lgs. 33/2013;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, n. 4-8114 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" in cui è confluito il Piano anticorruzione;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 e ss.mm.ii "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

DETERMINA

- di autorizzare l'ampliamento della AFV "LAGO DI SARTIRANA" da 174,2463 ettari totali, di cui 172,4624 ettari di TASP a 186,0792 ettari totali, di cui 184,1487 ettari di TASP, che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, come da cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce quella approvata con la DD-A17 1050 del 25/11/2023;

- di fare obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Faunistico Venatoria" sul nuovo confine dell'Azienda come da cartografia allegata. Le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a 20 cm per 30 cm e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di fare obbligo di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 34 del 07 febbraio 2025 emanata dall'Ente Gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella L.R. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020, nella D.D. n. 134 del 4 maggio 1999.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra citate comporterà la revoca/sospensione della concessione.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario, alla Provincia di Alessandria, all'Ambito Territoriale di Caccia AL1 e al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.


Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato



TIPO	COD. AZ.
AFV	AL14

PROVINCIE INTERESSATE
ALESSANDRIA

COMUNI INTERESSATI
BOZZOLE - VALENZA - VALMACCA

SUPERFICIE TOTALE
186,0792 ha

SUP. TASP
184,1487 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

CONFINA AZIENDA
 AZ. LIMITROFE
 CATASTO
 particelle

TIPO	COD. AZ.
AFV	AL14

PROVINCIE INTERESSATE
ALESSANDRIA

COMUNI INTERESSATI
BOZZOLE - VALENZA - VALMACCA

SUPERFICIE TOTALE
186,0792 ha

SUPERFICIE TASP
184,1487 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

- AZIENDA
- AZ. LIMITROFE
- NO TASP
- TASP
- AREE ZAC**
- ESTENSIONE ZAC
- AREE PROTETTE**
- Parco naturale
- Aree contigue
- AREE VINCOLATE**
- ZPS
- ZSC - SIC

